

**ESTRATTO DAL  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**N. 11/2019**

**OGGETTO:** *Indirizzi e criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di affidamento dei contratti per concessioni del trasporto pubblico locale dell'Agenzia della mobilità piemontese*

*Il giorno undici del mese di aprile duemiladiciannove, a partire dalle ore 12:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione*

*All'appello risultano:*

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	<i>Mauro Calderoni</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
2.	<i>Licia Nigrogno</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Paolo Filippi</i>	<i>Vice Presidente Agenzia</i>	X

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Paolo Filippi** nella qualità di Vice Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO: Indirizzi e criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di affidamento dei contratti per concessioni del trasporto pubblico locale dell'Agenzia della mobilità piemontese**

**A relazione del vice-Presidente**

Premesso che,

l'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce che "I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento". Parimenti, l'articolo 10, paragrafo 3 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che la direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, mentre l'art. 10, paragrafo 1, lett. J) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE stabilisce che la direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti; il comma 2, lettera f) del predetto articolo prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a "[...] a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici";

l'Autorità di Regolazione dei trasporti (ART), all'Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 "Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici" individua nella Misura 21 i "Criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici";

la Misura 21 prevede che

1. *"Gli enti affidanti adottano misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico, per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.*
2. *Le commissioni aggiudicatrici sono composte da un numero dispari di membri. La selezione dei componenti è rivolta a soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza, anche in relazione alla valutazione del piano economico finanziario, nonché di una particolare esperienza maturata nella pianificazione delle reti di trasporto e nella programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale. Successivamente alla nomina e alla costituzione della commissione aggiudicatrice, da effettuare dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, gli enti affidanti pubblicano nell'apposita sezione del sito internet dedicata alla gara i curriculum e la documentazione relativi ai titoli di studio ed alle qualificazioni ed esperienze professionali comprovanti i requisiti di competenza e professionalità dei componenti della medesima, richiesti in relazione alla gara e che devono essere posseduti da ciascuno di essi.*

3. *Qualora sia prevista la nomina di dipendenti di amministrazioni pubbliche in seno alle commissioni aggiudicatrici, la maggioranza di essi è individuata tra dipendenti in servizio presso enti e amministrazioni che operano in ambiti territoriali diversi da quello dell'ente che ha indetto la procedura di gara, ovvero presso enti strumentali dotati di competenze settoriali e caratterizzati da terzietà nei confronti all'ente affidante. Detti componenti sono individuati secondo criteri di rotazione predefiniti.*
4. *L'incarico di componente delle commissioni aggiudicatrici non può essere conferito a soggetti che:*
  - a) *rispetto alla specifica procedura di affidamento, abbiano interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero qualora la suddetta procedura possa coinvolgere gli interessi di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni con cui loro o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, nonché di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti;*
  - b) *operano, o abbiano operato nel precedente triennio, a qualunque titolo, presso le società partecipate dall'ente affidante attive nel settore del trasporto pubblico e loro controllate;*
  - c) *prestano servizio, o abbiano prestato servizio nel precedente triennio, presso l'unità organizzativa dell'ente affidante preposta al controllo del servizio e al controllo delle società partecipate attive nel settore del trasporto pubblico;*
  - d) *abbiano assunto compiti di gestione, pianificazione della rete, programmazione del servizio e consulenza relativamente al servizio oggetto della procedura di gara.*
5. *Per l'intera durata dell'affidamento, i soggetti aggiudicatari non possono conferire funzioni o incarichi ai soggetti che hanno preso parte alla commissione aggiudicatrice.*
6. *All'atto della nomina, ciascun componente rende una apposita dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui al punto 4.*
7. *Gli enti affidanti assicurano una effettiva applicazione dei criteri di cui alla presente misura, prevedendo, in particolare, idonee misure dissuasive e sanzionatorie nei confronti dei soggetti aggiudicatari che violino il divieto di cui al punto 5, da disciplinare nell'ambito della convenzione, nonché l'esclusione dalle future gare.*

L'ART, con la Delibera n. 143/2018 del 20 dicembre 2018, ha avviato una consultazione per un atto di regolazione recante la "Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica".

La Misura 24 "Criteri di nomina della commissione giudicatrice" prevedrebbe che:

1. *"L'EA (Ente Affidante) affida la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, a una commissione giudicatrice allo scopo designata.*
2. *Il procedimento di nomina della commissione giudicatrice avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 ed è finalizzato a selezionare soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza, anche in relazione alla valutazione del PEF di gara, nonché di una particolare esperienza maturata nella pianificazione delle reti di trasporto e nella programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di TPL.*

3. *La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in tempi adeguati e congrui al rispetto delle tempistiche di avvio del nuovo servizio, definite dalla relativa procedura di affidamento indetta dall'EA.*
4. *Successivamente alla nomina della commissione giudicatrice, l'EA pubblica nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale dedicata alla gara i curricula comprovanti i requisiti di competenza e professionalità dei componenti della medesima.*
5. *Almeno per il primo triennio successivo alla data di stipula del CdS, l'IA (Impresa Affidataria) non può conferire funzioni o incarichi ai soggetti che hanno preso parte alla commissione giudicatrice.*
6. *L'EA assicura l'effettiva applicazione della presente Misura, prevedendo idonee azioni dissuasive e sanzionatorie, con riferimento in particolare a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016 in materia di conflitti d'interesse e nei confronti dell'IA che violi le disposizioni di cui al precedente punto 5, come disciplinato nel CdS.*
7. *Le disposizioni di cui alla presente Misura trovano applicazione anche nel caso in cui l'EA si avvalga di altra stazione appaltante, ai sensi dell'art. 27, comma 12-quater, del d.l. 50/2017; in tal caso, le disposizioni della presente Misura contenenti gli adempimenti posti in capo all'EA in qualità di stazione appaltante sono da intendersi riferite all'ente di cui l'EA si avvale per l'affidamento del servizio. “*

L'art. 77 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici o CCP), disciplina gli aspetti relativi alla commissione giudicatrice delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a cui è affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

l'art. 77, comma 3 del CCP, tranne che per casi particolari, prevede che i commissari siano scelti mediante sorteggio tra esperti iscritti nell'apposito Albo di cui al successivo articolo 78, tenuto dall'ANAC; l'ANAC, con le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50- aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, ha definito i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; in attuazione all'art. 77, comma 8 del CCP, con il DM del Ministro dei Trasporti 12 febbraio 2018 sono stati determinati i compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Peraltro, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1 lett. i) e 18, comma 1 lett. a) del CCP, le disposizioni del CCP medesimo non si applicano agli appalti e alle concessioni concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana e alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

È necessario definire specifici criteri per la selezione dei membri delle “commissioni giudicatrici” delle procedure di selezione dei Concessionari dei servizi di TPL in linea con la citata Misura 21 della delibera 49/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che tengano conto altresì delle indicazioni fornite nell'ambito della predetta Misura 24, oggetto di consultazione avviata con la Delibera ART n. 143/2018 del 20 dicembre 2018, in quanto applicabili.

È inoltre necessario definire limiti e criteri per l'individuazione dei compensi da attribuire al presidente e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

Visto documento denominato “Indirizzi e criteri per la formazione delle commissioni

giudicatrici delle procedure di affidamento dei contratti per concessioni del trasporto pubblico locale dell'Agenzia della mobilità piemontese" (Allegato A);

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.;

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. L.gs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Agenzia ed in particolare l'art. 12 in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione in merito all'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

#### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

delibera:

1. di approvare per quanto motivato in premessa l'Allegato A alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente atto alla quale espressamente si rinvia, avente ad oggetto i "Indirizzi e criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di affidamento dei contratti per concessioni del trasporto pubblico locale dell'Agenzia della mobilità piemontese";
2. di demandare alla Direttore Generale l'adozione degli atti conseguenti;
3. di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4<sup>a</sup> comma – del D. L.gvo 267/2000 e ss mm.ii.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL VICE PRESIDENTE Paolo Filippi